



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI
INFORMATIVI – SERVIZIO DEMANIO
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI FORESTALI E ITTICHE –
SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

**DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI RISERVATI AL SETTORE PESCA NEL PORTO
MINORE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRIESTE, DENOMINATO “VILLAGGIO
DEL PESCATORE”**

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale patrimonio, demanio servizi generali e sistemi informativi, Servizio demanio e il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Trieste:

- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Trieste n. 1/2007 del 14.02.2007 disciplinante gli ormeggi del naviglio da pesca nell'ambito del porto del Villaggio del pescatore;
- VISTA** la nota del 30.06.2020 del Comune di Duino Aurisina, con cui si formalizzava la proposta di modifica degli specchi acquei destinati al settore pesca in zona Villaggio del pescatore e relativo verbale di sopralluogo di data 29.06.2020, eseguito dal rappresentante del Comune di Duino Aurisina, dei miticoltori, compreso il rappresentante Federagripesca;
- VISTA** la nota prot. n. 0044008/P in data 09.07.2020 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, avente ad oggetto l'avvio della consultazione scritta della Commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura-sottocommissione Compartimento marittimo di Trieste (art. 60 della L.R. 28/2017), sulla sopra menzionata proposta di modifica delle aree riservate alla pesca in località Villaggio del Pescatore del Comune di Duino Aurisina;
- VISTO** il verbale della consultazione scritta della suddetta Commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura, prot. n. 48998 del 28.07.2020, con cui la Commissione esprimeva parere favorevole alla riduzione di 22 metri rispetto agli 89 destinati agli ormeggi per le unità da pesca, e relative prescrizioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1317 del 28.08.2020, con la quale è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso delle aree demaniali marittime del Villaggio del Pescatore a Duino Aurisina da uso pesca professionale a uso diporto, come espresso dalla summenzionata Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura da formalizzarsi mediante l'adozione di un'ordinanza da assumersi congiuntamente tra la Regione e la Capitaneria di Porto di Trieste modificativa dell'Ordinanza 1/2007;
- RITENUTO** opportuno abrogare l'Ordinanza 1/2007 della Capitaneria di porto di Trieste alla luce dell'intervenuta sottrazione di 22 metri rispetto agli 89 metri destinati all'uso del ceti peschereccio;

- RITENUTO** altresì opportuno emanare una specifica Ordinanza congiunta tra Capitaneria di porto di Trieste e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di disciplinare gli spazi destinati al settore pesca sia relativamente agli specchi acquei che all'utilizzo della banchina d'ormeggio sotto il profilo della sicurezza della navigazione e dell'uso pubblico del demanio marittimo;
- VISTA** la Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 con la quale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, diporto nautico, cantieristica trasferite dallo Stato alla Regione, nonché gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante le "Disposizioni in materia di pesca";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012 di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

1. Il tratto di banchina compreso tra i punti A e B dell'allegato elaborato grafico (allegato 1) di un'estensione pari a metri 67 e l'antistante specchio acqueo per una profondità di 15 metri, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca munite di licenza di pesca in corso di validità, regolarmente armate e che abbiano assolto all'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo articolo 4.
2. Le predette unità devono ormeggiare in andana, ossia perpendicolarmente rispetto alla banchina, adottando tutte le cautele necessarie a non arrecare danni alla banchina stessa ed alle altre unità ormeggiate nonché al fondale marino.

Articolo 2

1. Il tratto di banchina a lato dello scivolo di alaggio indicato con la lettera C dell'allegato elaborato grafico (allegato 1), di estensione pari a 15 metri lineari, è destinato all'ormeggio di numero massimo due unità di piccola pesca, munite di licenza di pesca in corso di validità, regolarmente armate e che abbiano assolto all'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo articolo 4.
2. Le predette unità devono ormeggiare all'inglese, ossia parallelamente alla banchina, adottando tutte le cautele necessarie a non recare danni alla banchina stessa ed alle altre unità ormeggiate nonché al fondale marino.
3. Possono altresì utilizzare lo spazio di banchina antistante l'ormeggio per operazioni di imbarco e sbarco di attrezzature e prodotto ittico, esclusivamente per il tempo tecnico strettamente necessario alle stesse. Ad operazioni terminate, la banchina dovrà essere interamente sgomberata, pulita e rimessa in pristino stato da parte degli utilizzatori.

Articolo 3

1. Il tratto di banchina al lato esterno dello scivolo di alaggio, indicato con la lettera D dell'allegato elaborato grafico (allegato 1), di estensione pari a 15 metri lineari, è destinato all'ormeggio temporaneo delle unità da diporto in attesa di utilizzo dello squero.
2. Il tratto di banchina al lato esterno dello scivolo di alaggio, indicato con la lettera "E" dell'allegato elaborato grafico (allegato 1), è destinato alla sosta di unità della Guardia

Costiera, delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco per finalità di pronto intervento ovvero ad unità da pesca per il tempo tecnico strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco di attrezzature e prodotto ittico. Ad operazioni terminate, la banchina deve essere interamente sgomberata, pulita e rimessa in pristino stato ad obbligo degli utilizzatori.

3. Le predette unità devono ormeggiare all'inglese, ossia parallelamente alla banchina, adottando tutte le cautele necessarie a non recare danni alla banchina stessa ed alle altre unità ormeggiate nonché al fondale marino.

Articolo 4

1. Le unità di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 1, inoltrano via pec all'indirizzo dm.trieste@pec.mit.gov.it il modulo di comunicazione (allegato 2), debitamente compilato, al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti validi per la legittima occupazione degli spazi d'ormeggio riservati al settore della pesca nel porto minore "Villaggio del pescatore".

Articolo 5

1. Eventuali violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, saranno punite ai sensi dell'art. 1161, 1174 comma 1 e 1231 del Codice della navigazione.

Articolo 6

1. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Trieste n. 1/2007; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. La stessa sarà vigente a seguito della prevista pubblicità legale, il cui obbligo è assolto con l'affissione all'albo dell'Ufficio pesca della Capitaneria di porto di Trieste oltreché sul sito della Regione Autonoma F.V.G. e l'inserimento nella sezione Ordinanze del sito internet istituzionale della Capitaneria di porto di Trieste www.guardiacostiera.gov.it/trieste

Trieste,

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO,
DEMANIO, SERVIZI GENERALI E
SISTEMI INFORMATIVI –
SERVIZIO DEMANIO
dott.ssa Gabriella Pasquale

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)

DIREZIONE CENTRALE RISORSE
AGROALIMENTARI FORESTALI E
ITTICHE – SERVIZIO CACCIA E RISORSE
ITTICHE
Avv. Valter Colussa

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)

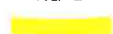
Firmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO VITALE

In Data/On Date:
venerdì 2 ottobre 2020 13:34:40

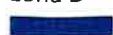
zona A - B

 67 metri - ormeggio unità da pesca e maricoltura

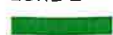
zona C

 ormeggio 2 unità di piccola pesca e banchina antistante
l'ormeggio per imbarco/sbarco attrezzature e prodotto ittico

zona D

 15 metri - per unità da diporto in attesa di utilizzo dello squero

zona E

 ormeggio pronto intervento o tempo tecnico per
imbarco/sbarco attrezzature e prodotto ittico
4,5 metri banchina a disposizione

redatto da:

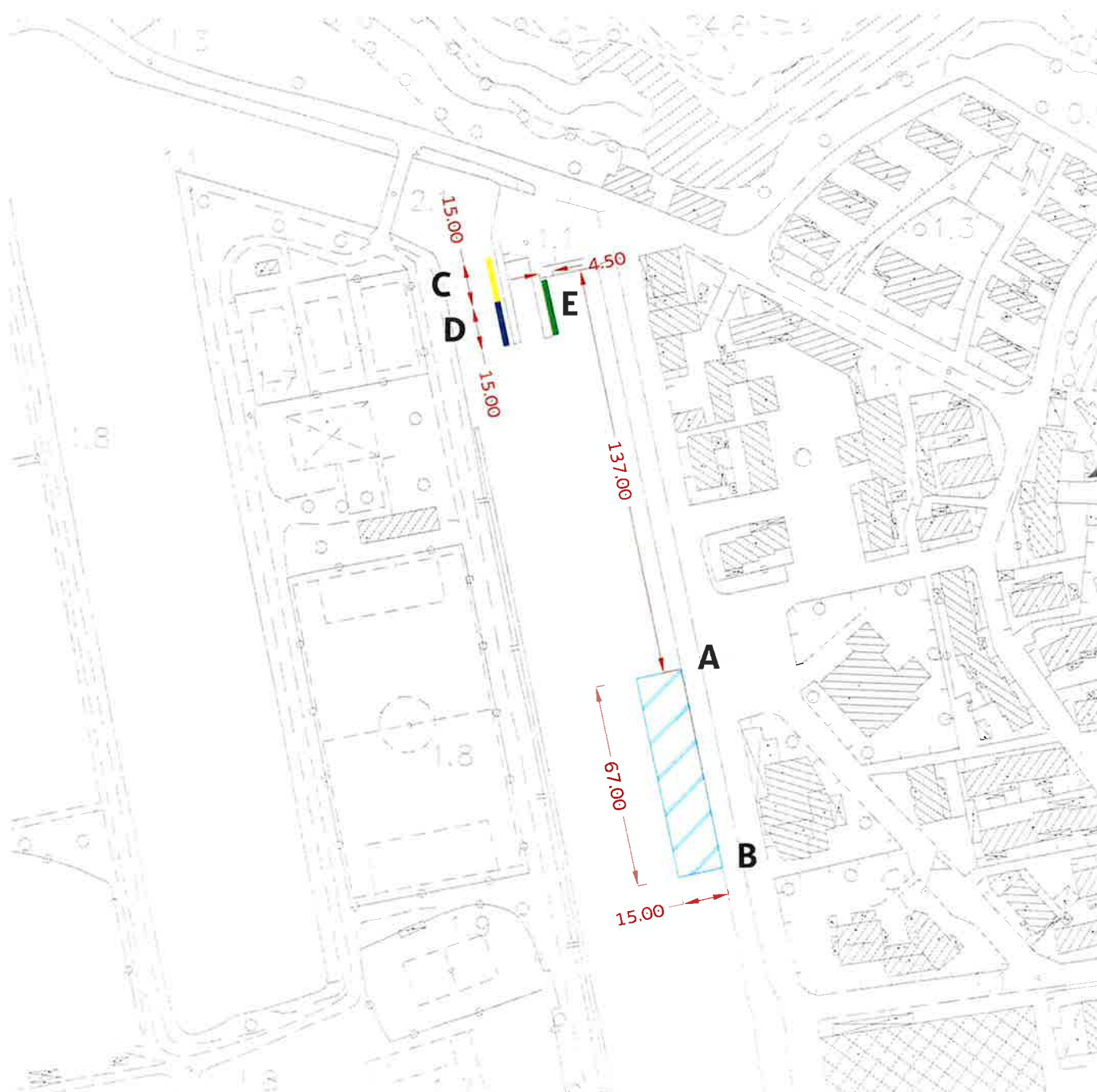


REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI E ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31



Estratto C.T.R. - scala 1:2.000



Comune: Duino Aurisina (TS)
Località Villaggio del Pescatore